

## CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

### MOD. 1

#### FACSIMILE CAUZIONE PER LE VERIFICHE ISPETTIVE

Spett.le  
**Consip S.p.A.**  
Via Isonzo, 19/E  
00198 ROMA

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Premesso che:

- (a)** in data \_\_ la Consip S.p.A. a socio unico, (in seguito per brevità anche “Consip”) ha aggiudicato alla \_\_\_\_\_ (in seguito, per brevità anche “Fornitore”) la gara relativa alla stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 della Legge n. 388/2000, per la fornitura in acquisto di stampanti e apparecchiature multifunzione a ridotto impatto ambientale con la quale il Fornitore si impegna ad accettare gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Pubbliche Amministrazioni, quali definite ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente ad utilizzare la Convenzione (di seguito: “Amministrazioni”) sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla suddetta Convenzione, ai prezzi ed alle condizioni nella stessa indicate;
- (b)** ai sensi della predetta Convenzione il Fornitore si impegna a garantire, nei confronti della Consip, l’esatto e corretto pagamento dei costi delle verifiche ispettive;
- (c)** il Fornitore si è impegnato a costituire una cauzione in favore della Consip stipulando una fidejussione bancaria o una polizza assicurativa irrevocabile, a prima e semplice richiesta, incondizionata, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, con Istituto di Credito/Società Finanziaria o con Imprese di Assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni per un importo pari a Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_);
- (d)** il sottoscritto Istituto di Credito \_\_\_\_\_ [**ovvero, in alternativa:** la sottoscritta Società Finanziaria **ovvero, in alternativa:** la sottoscritta Impresa di Assicurazione], con sede in \_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_ si è dichiarato/a disponibile a concedere la predetta garanzia.

Tutto ciò premesso, a valere quale parte integrante e sostanziale della presente lettera, il sottoscritto Istituto di Credito \_\_\_\_\_ [**ovvero, in alternativa:** la sottoscritta Società

Finanziaria **ovvero, in alternativa:** la sottoscritta Impresa di Assicurazione] (in seguito per brevità anche l'“Istituto” **ovvero, in alternativa:** la “Società” **ovvero, in alternativa:** l'“Assicuratore”), con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, iscritto/a nel registro delle imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ iscritto/a all'albo delle banche presso la Banca d'Italia \_\_\_\_\_<sup>1</sup>, nella persona dei suoi procuratori Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in forza di procura speciale del \_\_\_\_\_, con la presente si costituisce fideiussore nell'interesse della \_\_\_\_\_ (Fornitore) in favore della Consip S.p.A. e garantisce l'adempimento dell'obbligo assunto dal Fornitore con la stipula della Convenzione del pagamento dei costi dovuti all'Organismo di Ispezione per le verifiche ispettive il tutto sino ad un importo massimo pari ad Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_)

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

1. L'Istituto [**ovvero, in alternativa:** la Società, **ovvero, in alternativa:** l'Assicuratore] si impegna, irrevocabilmente ed incondizionatamente, ad effettuare il pagamento sino all'importo massimo di Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_), entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Consip S.p.A. formulata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo pec.
2. Alla richiesta non potrà essere opposta alcuna eccezione dall'Istituto [**ovvero, in alternativa:** dalla Società, **ovvero, in alternativa:** dall'Assicuratore], anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Fornitore o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il Fornitore sia stato dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.
3. L'Istituto [**ovvero, in alternativa:** la Società, **ovvero, in alternativa:** l'Assicuratore] rinuncia formalmente ed espressamente ai benefici, diritti ed eccezioni che le derivano dagli articoli 1944 e 1945 del Codice Civile e rinuncia altresì sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del Codice Civile.
4. La presente garanzia opererà per tutta la durata della Convenzione, anche eventualmente prorogata, e dei singoli contratti attuativi e comunque, sino alla completa ed esatta

---

<sup>1</sup> Per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni; per le società finanziarie indicare gli estremi di iscrizione all'albo ex art. 106 del D.Lgs. 385/93 presso la Banca d'Italia; oppure, in caso di mancata conclusione del procedimento di iscrizione nel medesimo albo, gli estremi del procedimento amministrativo, avviato ai sensi della l. n. 241/90 per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 106. Come risulta dal Comunicato della Banca d'Italia del 12 maggio 2016, possono esercitare l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, come definita dal TUB e dalle relative norme di attuazione (cfr. DM n. 53/2015), oltre agli intermediari già iscritti all'albo ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l'iscrizione nel nuovo albo ex art. 106 TUB, hanno un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso.

esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive e sarà svincolata in ragione della presentazione da parte del Fornitore a Consip S.p.A. delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle dette verifiche ispettive.

5. L'Istituto [**ovvero, in alternativa:** la Società, **ovvero, in alternativa:** l'Assicuratore] sarà liberato dal vincolo di cui alla presente garanzia solo con il consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
6. La presente garanzia non potrà formare oggetto di cessione a terzi, ad alcun titolo o causa, da parte della Consip S.p.A..
7. La presente garanzia è regolata, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, dalla legge italiana e verrà interpretata in conformità alla medesima.
8. In caso di controversia, comunque occasionata o derivante dal presente contratto, tra l'Istituto [**ovvero, in alternativa:** la Società, **ovvero, in alternativa:** l'Assicuratore] e la Consip S.p.A. è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Il Fornitore

L'Istituto

(**ovvero:** La Società)

(**ovvero:** L'Assicuratore)

**MOD 2**

**ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante Banca o Intermediario finanziario)**

**POLIZZA FIDEIUSSORIA (se Garante Impresa di assicurazione)**

**ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016**

Schema tipo 1.2

Scheda tecnica 1.2.

**GARANZIA FIDEIUSSORIA**

**DEFINITIVA**

**(Lavori, Servizi e Forniture)**

**(art. 103, comma 1, del Codice)**

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al d.m. \_\_\_\_\_.

**Garanzia fideiussoria n.**

\_\_\_\_\_

**Garante** (direzione/denominazione, dipendenza, agenzia, ecc., nonché estremi autorizzazione e numero iscrizione Albo/Registro/Elenco) \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ CAP Prov. \_\_\_\_\_ C.F./P.IVA \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_

**Contraente**

Città \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ C.F./P.IVA \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_

**Stazione appaltante: Consip S.p.a.**

Città Roma Via ISONZO 19/E CAP \_\_\_\_\_ Prov. Roma

C.F./P.IVA \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_

**Beneficiari: Consip S.p.a. e le Amministrazioni**

Descrizione opera/servizio/fornitura Luogo di esecuzione: \_\_\_\_\_ <es.  
tutto il territorio nazionale>

Costo aggiudicazione (€) \_\_\_\_\_ Ribasso % \_\_\_\_\_ asta

Somma garantita (€) \_\_\_\_\_ % del costo dell'opera

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Il Contraente

Il Garante

Emessa in \_\_\_\_\_ copie ad un solo effetto il \_\_\_\_\_

**5. Schema tipo 1.2 (d.m. \_\_\_\_\_)**  
**Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva**  
**GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA**  
**(Lavori, Servizi e Forniture)**

**Condizioni che rilevano nel rapporto tra Consip Amministrazioni e Garante**

**Art. 1 - Oggetto della garanzia**

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Consip e delle Amministrazioni contraenti, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subito in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nella Convenzione e nei singoli contratti attuativi ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dalla Convenzione e dai singoli contratti attuativi
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:
  - i) delle maggiori somme pagate dalle Amministrazioni all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
  - ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalle Amministrazioni per il completamento dei lavori dei servizi e delle forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
  - iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità/Patto di integrità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Consip e dalle Amministrazioni al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

#### **Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia**

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula della Convenzione;
  - b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo contratto attuativo e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato dell'ultimo contratto attuativo, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.
- La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Consip S.p.a., dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Consip S.p.a. al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Consip e alle Amministrazioni.

#### **Art. 3 - Somma garantita**

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

- a) \_\_\_ % dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto nello schema di Convenzione all'art. 13.

#### **Art. 4 - Escussione della garanzia**

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Consip S.p.a. e delle Amministrazioni - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Consip e le Amministrazioni per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

#### **Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa**

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Consip ed alle Amministrazioni in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). Consip e le Amministrazioni faciliteranno le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

#### **Art. 6 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

#### **Art. 7 - Foro competente**

In caso di controversia fra il Garante e Consip, il foro competente è quello di Roma.

#### **Art. 8 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.